

Cessione di pretese della massa

secondo l'art. 260 LEF

La sottoscritta amministrazione del fallimento

certifica che la maggioranza dei creditori, con risoluzione del

in occasione della adunanza di creditori della stessa data,

in base a una proposta contenuta nella circolare del

ha rinunciato a far valere le seguenti pretese della massa:

Avendo

ammess nel fallimento nella classe per un credito di Fr.

domandato, entro il termine fissato, la cessione delle menzionate pretese della massa a norma dell'art. 260 LEF,

è formalmente autorizzata a

far valere tali pretese per proprio conto e a suo rischio e pericolo, ma in nome della massa.

continuare in nome della massa il processo iniziato da o contro quest'ultima, ma per proprio conto e a suo rischio e pericolo. Analoga autorizzazione è stata concessa relativamente alle identiche pretese anche agli altri creditori, di cui segue il nome:

ammesso al fallimento per un credito di Fr.

L'autorizzazione è vincolata alle seguenti condizioni:

1. Il creditore cessionario può abbandonare a un terzo il diritto di sostenere la causa in nome della massa solo ove gli ceda nel contempo il credito stesso.
2. Il creditore cessionario dovrà presentare senza indugio all'amministrazione un rapporto circa il risultato delle pratiche giudiziali o stragiudiziali fatte per la realizzazione delle pretese cedute, unendo allo stesso i giustificativi.
3. Ove le pratiche abbiano per risultato il conseguimento di una somma di denaro, il cessionario la potrà trattenere in pagamento del credito sopra indicato, dopo averne dedotte le spese, versando l'eccedenza alla massa. Se il risultato non consiste in denaro contante, ma in altri oggetti, il cessionario li consegnerà all'amministrazione affinché questa ne curi la realizzazione.
4. All'amministrazione dovranno essere presentati i giustificativi delle spese occorse. Il credito verso la controparte a dipendenza dell'indennità processuale aggiudicata dalla sentenza verrà dedotto dal conto spese, oppure ceduto all'amministrazione del fallimento perché ne curi l'incasso.
5. Qualora le stesse pretese vengano cedute a più creditori, questi dovranno costituirsi litisconsorti nel processo che ne potesse seguire. La parte spettante a ciascuno di essi nel ricavo sarà poi determinata dall'amministrazione del fallimento in uno stato di riparto che essa allestirà, appena ricevuto il rapporto sul risultato delle pratiche esperite.
6. L'amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare la cessione nel caso che non venga iniziato il processo entro il termine da essa stabilito.
7. I creditori cessionari sono responsabili verso la massa del danno che potesse a questa derivare da loro colpa nel modo di condurre il processo.

Luogo e data

Amministrazione del fallimento